



LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI E DELLE CONVIVENZE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

22 NOVEMBRE 2017



PowerPoint

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Art. 5 disegno di legge AS 2081 (ora l. 76/2016):
modifiche all'art. 44 lett. b) l. 184/1983

Relazione: «L'articolo 5 reca una modifica dell'articolo 44, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell'altra parte».

Avv. Maria Silvia Zampetti



TESTO ATTUALE

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: ...

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; ...

TESTO MODIFICATO

1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7: ...

b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; ...



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Il disegno di legge 2081 intendeva garantire con un legame giuridico il legame affettivo già esistente tra il minore (figlio adottivo o biologico nato naturalmente o da una pratica di fecondazione assistita) e il partner dello stesso sesso del genitore di quel minore.

Il 26.2.2016 è stato approvato in Senato un maxiemendamento del Governo che ne ha escluso la possibilità.

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Art. 1 - comma 20 – l. 76/2016

PRIMO PERIODO

Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Avv. Maria Silvia Zampetti

Art. 1 - comma 20 – l. 76/2016

SECONDO PERIODO

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

NO/ adozione c.d. piena

NO/ adozione art. 44, lett. b)



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell' ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Art. 1 - comma 20 – l. 76/2016

TERZO PERIODO

Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Avv. Maria Silvia Zampetti



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Corte App. Milano 9.2.2017

Con il comma 20 dell'art. 1, l. 76/2016, il legislatore ha sentito il bisogno di aggiungere una locuzione che non può essere interpretata in nessun altro modo se non come clausola di salvaguardia, altrimenti non se ne comprenderebbe il senso. Che resti fermo quanto previsto può apparire pleonastico, ma è fatto salvo anche quanto consentito, evidentemente dalla interpretazione giurisprudenziale.

Trib. Minorenni Bologna 6.7.2017

La clausola di salvaguardia che chiude il comma 20 dell'art. 1, l. 76/2016, apre alla possibilità di un'applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozione, ma solo per l'appunto nei limiti del diritto vigente; la sua funzione è quella di chiarire che la mancata previsione legislativa dell'adozione coparentale non deve essere letta come un segnale di arresto o di contrarietà rispetto all'orientamento giurisprudenziale.

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia)

Codice civile



adozione piena



adozione internazionale



adozione di minori in
situazioni particolari



adozione di persona
maggiorenne

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Differenze

L'adozione di minori in situazioni particolari è caratterizzata non tanto dalla costruzione di un legame familiare sostitutivo a quello della famiglia d'origine ma dal consolidamento di un legame affettivo già esistente che, con l'adozione, trova vere e proprie garanzie giuridiche.

Genitore è chi si prende cura del minore e lo accudisce in quanto legato a lui da una relazione affettiva stabile e duratura: è il genitore sociale.

(Gianfranco Dosi)

Avv. Maria Silvia Zampetti

Differenze:
a) EFFETTI

ADOZIONE PIENA

art. 27, comma 3, l. 184: con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

art. 300 c.c.: l'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia d'origine



Differenze:
B) REQUISITI DELL'ADOTTANTE

ADOZIONE PIENA (Art. 6 l. 184):

- 1) coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni (o rapporto stabile);
- 2) non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto;
- 3) idoneità e capacità di educare, istruire e mantenere;
- 4) età degli adottanti (+ 18; - 45); derogabilità.

Uniti
civilmente?

Coppie di fatto?

Single?



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

Differenze:
B) REQUISITI DELL'ADOTTANTE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI (Art. 44 - Comma 3)

Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Coppie di fatto?

Trib. Min. Milano 626/2007
C.App. Firenze 1247/2012

Single?

Corte cost. 347/2005
Cass. 6078/2006; Cass. 9278/1994

Uniti
civilmente?

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Differenze:
c) procedimento

PECULIARITA' DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

art. 46 - assenso dei genitori

art. 57 – valutazione dell'interesse del minore «rafforzato»:

A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovrà riguardare in particolare:

- a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;
- b) i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c) la personalità del minore;
- d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell'adottante e del minore.

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

Differenze:
d) pre-condizioni

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

ADOZIONE PIENA

ART. 7

1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

ART. 8

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

Differenze:
d) pre-condizioni

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI ART. 44

I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7:

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Art. 1 - comma 20 – l. 76/2016 TERZO PERIODO

Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Adozione ex art. 44 lett. d) da parte del compagno convivente omosessuale del genitore naturale

Trib. Minorenni Roma 30.7.2014
(est. Cavallo)



Ricorso ex art. 44, lett. d)

Avv. Maria Silvia Zampetti

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo



d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.



Impossibilità di fatto

quando il minore si trova nella impossibilità di trovare una famiglia adottiva e quindi di esservi affidato in via preadottiva per motivi legati alla sua età, al suo carattere, ad una infermità



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Impossibilità di diritto

Inopportunità di affidamento preadottivo (Dosi)

qualora vi siano parenti entro il quarto grado, i quali prestino al minore l'assistenza materiale e morale che i genitori non sono più in grado di offrire, la legge, in mancanza del presupposto dell'abbandono, non esige la dichiarazione dello stato di adottabilità (artt. 8 e 11 della legge n. 184 del 1983): si realizza, così, uno dei casi in cui – esistendo già un nucleo con vincoli di parentela disposto ad accogliere stabilmente il minore per fornirgli l'ambiente adatto alla sua crescita – non è necessario tentare di trovarne altri, nè si deve formalmente constatare l'impossibilità di un affidamento diverso da quello già in atto (Corte costituzionale 383/1999)

Avv. Maria Silvia Zampetti

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.



Impossibilità di diritto

TRIBUNALE MINORENNI ROMA 30.7.2014: impossibilità giuridica di far luogo all'affidamento preadottivo: «la minore non è stata dichiarata adottabile e non potrebbe mai esserlo, in quanto mai la stessa è stata in situazione di abbandono, perché la bimba ha una madre naturale pienamente capace di occuparsene».

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Impossibilità di diritto

TRIBUNALE MINORENNI ROMA 30.7.2014:

«la lettera della norma è chiara nel senso di prevedere come presupposto dell'adozione di cui trattasi l'impossibilità dell'affidamento preadottivo senza ulteriori specificazioni, e quindi ricomprendendovi sia l'impossibilità di fatto dell'affidamento preadottivo sia quella di diritto»

«una diversa interpretazione non consentirebbe il perseguimento dell'interesse del minore in situazioni, come quella di cui trattasi, in cui il figlio di soggetto convivente con l'adottante abbia con quest'ultimo un rapporto del tutto equivalente a quello che si instaura normalmente con un genitore, al quale però l'ordinamento negherebbe qualsiasi riconoscimento e tutela»

Precedenti conformi: Trib. min. Milano 626/2007 e C. App. Firenze 1274/2012 (coppie conviventi)

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L'art. 44, 1° comma, lett. d), della richiamata legge costituisce, a tal fine e da sempre, l'apposito strumento, configurandosi come una «porta aperta» sui cambiamenti che la nostra società ci propone con una continuità ed una velocità cui il legislatore fatica a tenere dietro, ma cui il giudice minorile non può restare indifferente, se in ogni suo provvedimento deve, effettivamente, garantire l'interesse superiore del minore.

Tribunale Minorenni di Roma 30.7.2014

La norma in questione “fornisce un'ulteriore valvola per i casi che non rientrano in quelli più specifici previsti dalle altre lettere”, al fine di “favorire il consolidamento dei rapporti” fra il minore e le persone che già si prendono cura di lui, prevedendo la possibilità di un'adozione sia pure con effetti più limitati rispetto a quella legittimante ma con presupposti necessariamente meno rigorosi di quest'ultima.

Corte Cost. 383/1999

Avv. Maria Silvia Zampetti



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Tribunale per i minorenni di Roma 30.7.2014

nella disciplina di settore non vi è divieto di adozione da parte di persone single o coppie conviventi (solo per adozione piena)

il fine dell'adozione in casi particolari è il consolidamento degli affetti già esistenti (art. 57)

non vi sono limitazioni con riferimento all'orientamento sessuale dell'adottante

CONSEGUENTEMENTE

E' AMMESSA ADOZIONE EX ART. 44 LETT. D DA PARTE DEL CONVIVENTE SAME SEX DEL GENITORE

Avv. Maria Silvia Zampetti

Tribunale per i minorenni di Roma 30.7.2014

Una lettura dell'art. 44, co. 1, lett. d) che escludesse dalla possibilità di ricorrere all'istituto dell'adozione in casi particolari coppie di fatto omosessuali a motivo di tale orientamento sessuale si porrebbe in contrasto:

ratio legis

artt. 2 e 3 Cost.

artt. 14 e 8 CEDU

interesse del minore; Cass. 601/2013: «non sono fondate su queste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì sul solo pregiudizio che sia dannoso per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia entrata su una coppia omosessuale»

Corte Cost. 138/2010: «l'unione omosessuale è una stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia»

Corte EDU 19.2.2013 che ha ritenuto discriminatoria la legge austriaca che non consentiva alle coppie omosessuali l'adozione c.d. cogenitoriale (adozione di un figlio del convivente), concessa invece alle coppie di fatto eterosessuali

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Corte EDU 19.2.2013: «Costituisce violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'articolo 8, la previsione in materia di adozione di minori di una norma che disciplina diversamente le condizioni di esercizio della potestà genitoriale per le coppie di fatto dello stesso sesso e per quelle di diverso sesso; la disparità di trattamento è discriminatoria, poiché gli status giuridici di una coppia di fatto omosessuale e di una coppia di fatto eterosessuale sono comparabili fra loro, mentre il governo resistente ha mancato del tutto di dimostrare che possa cagionare nocumento ad un bambino essere allevato da una coppia dello stesso sesso o da due madri o da due padri».

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

Corte App. Milano 9.2.2017

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Ma non basta che ricorrano i predetti presupposti, in fondo semplici da individuare, per procedere all'adozione. E' infatti necessario il consenso dei genitori o del genitore dell'adottante; è necessario che l'adozione realizzi il preminente interesse del minore; è necessario che le indagini predisposte accertino l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore da parte dell'adottante; che emergano elementi positivi con riferimento alla famiglia dell'adottante, alla sua situazione personale, economica e anche relativa alla salute; che tutto ciò sia valutato in relazione alla personalità del minore; che si accerti la possibilità di idonea convivenza tra il minore e l'adottante, tenendo conto delle rispettive personalità. Tutte queste condizioni necessarie per poter adottare un minore, previste dagli articoli 45 e seguenti della legge adozione, hanno all'evidenza un carattere preponderante e ben più pregnante rispetto alle semplici pre-condizioni di cui all'art. 44 che la Corte Costituzionale sin dal 1999 ha indicato doversi interpretare in modo estensivo e sistematico, per non incorrere in profili di incostituzionalità della norma, oggi sempre più evidenti ove si pongano a confronto situazioni del tutto analoghe che rischiano, con una interpretazione restrittiva, di avere trattamenti diseguali.

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

«Non si tratta di concedere un diritto *ex novo*, creando una situazione prima inesistente, ma di garantire la copertura giuridica di una situazione di fatto già esistente da anni, nell'esclusivo interesse di una bambina che è da sempre cresciuta e stata allevata da due donne, che essa stessa riconosce come riferimenti affettivi primari, al punto tale da chiamare entrambe mamme»

Trib. Minorenni Roma 30.7.2014

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
de l' ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Adozione ex art. 44 lett. d) da parte del compagno convivente omosessuale del genitore naturale

CONFORMI

Trib. Minorenni ROMA 30.7.2014

CONTRARIE

b. Minorenni Roma 22.10.2015

parte appello Roma 23.12.2015

b. Minorenni Roma 30.12.2015

b. Minorenni Roma 20.3.2016

ss., sez. I, 26.5.2016, n. 12962

parte appello Torino 27.5.2016

parte appello Milano 9.2.2017

b. Min. Venezia 15.6.2017 (!!)

b. Minorenni Bologna 6.7.2017

b. Minorenni Bologna 31.8.2017

l. 20.5.2016, n. 76 – in vigore dal 5.6.2016

Unione civile

Convivenza

Unione civile

Convivenza

Trib. Minorenni Torino 11.9.2015

Trib. Minorenni Milano 17.10.2016

Trib. Minorenni Milano 20.10.2016

Trib. Minorenni Palermo 3.7.2017

IMPOSSIBILE
DI FATTO

IMPOSSIBILE
DI FATTO

CONSENSO
VIZIATO

Avv. Maria Silvia Zampieri



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Corte appello Roma 23.12.2015

NON SI TRATTA di creare un nuovo rapporto genitore – figlio, ma di prendere atto di una relazione già sussistente e consolidata nella vita del minore

NON SI TRATTA di rispondere all'esigenza di riconoscere una bigenitorialità ancora non consentita dalla legge ma di valutare il legame esistente tra la minore e la compagna della madre, riconoscendo ad esso un contenuto di diritti/doveri di fatto già sussistenti ed attuati

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell'ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Cass., sez. I, 22.6.2016, n. 12962
(est. Acierno)

Poiché all'adozione in casi particolari possono accedere sia le persone singole che le coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo) sia in concreto (l'indagine dell'interesse del minore imposto dall'art. 57), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.

Avv. Maria Silvia Zampetti



Corte appello Roma 23.12.2015

Cass., sez. I, 22.6.2016, n. 12962

CURATORE SPECIALE

Il Giudice del merito deve verificare la sussistenza potenziale di un conflitto di interesse fra il rappresentante ed il minore

Non è necessaria la nomina del curatore speciale in quanto l'adozione de qua mira a dare riconoscimento a relazioni affettive continuative e stabili nell'interesse del minore

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Art. 78 c.p.c.

Artt. 2 e 3 Conv. NY

Artt. 4 e 9 Conv. Strasb

Avv. Maria Silvia Zampetti



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Corte App. Milano 9.2.2017

Se le indagini ex art 57 diano esito positivo, l'adozione risponda all'interesse del minore e vi sia il consenso di tutti i soggetti interessati, non si comprende come possano essere posti ostacoli alla richiesta di adozione se non per il prevalere di pregiudizi legati ad una concezione dei vincoli familiari non più rispondente alla ricchezza e complessità delle relazioni umane nell'epoca attuale.

La piena equiparazione dei diritti dei figli di genitori coniugati e dei figli di genitori uniti civilmente o conviventi, siano essi eterosessuali o omosessuali, si ha oggi attraverso una interpretazione estensiva o meglio evolutiva dell'art. 44 lett d), profilandosi in caso contrario un problema di incostituzionalità dell'art. 44 per violazione del principio di uguaglianza, a maggior ragione dopo l'approvazione della legge sulle unioni civili.

Avv. Maria Silvia Zampetti



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Trib. Minorenni Bologna 6.7.2017

Reputa questo Tribunale che l'indirizzo sin qui illustrato sia stato anche confermato dalla legge n. 76 del 2016. In primo luogo, la nuova normativa ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso, ove sussistenti vincoli affettivi, al rango di "famiglia" (è inequivoco il riferimento, nella normativa, alla "vita familiare", a tacere d'altro), così offrendo all'adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido, sicuro, giuridicamente tutelato.

Avv. Maria Silvia Zampetti



L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

Trib. Minorenni Bologna 6.7.2017

Va rimarcato che la relazione affettiva fra due persone dello stesso sesso, che si riconoscano come parti di un medesimo progetto di vita, con le aspirazioni, i desideri e i sogni comuni per il futuro, la condivisione insieme dei frammenti di vita quotidiana COSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI UNA FAMIGLIA, luogo in cui è possibile la crescita di un minore, senza che il fattore “omoaffettività” possa costituire ostacolo formale.

Avv. Maria Silvia Zampetti



FONDAZIONE per la
FORMAZIONE FORENSE
dell' ORDINE degli
AVVOCATI di FIRENZE
-
SCUOLA FORENSE

L'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI
Firenze, 22 novembre 2017

GRAZIE!

Avv. Maria Silvia Zampetti